

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

## Istituto Comprensivo Statale Esperia

sede centrale e segreteria: Esperia (Fr) c.a.p. 03045 via San Rocco, 5 – tel. 0776937024 - 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it codice fiscale: 81004630604 - codice mecc.: FRIC80300L - A. T. S.: FR0012 - codice attività (Ateco 07'): 853110 – p.e.c.: fric80300l@pec.istruzione.it e-mail: fric80300l@istruzione.it – servizio di cassa: Banca Popolare del Cassinate tel. 0776317442 – (Agenzia di Cassino – corso della Repubblica, 193/195) - IBAN: IT42Z053727437000010175263

Esperia, 17/09/2019

- Ai genitori degli alunni
- Ai Docenti
- All'Ufficio didattica
- Al sito web

Oggetto: validità anno scolastico e assenze alunni a.s. 2019-20

Si comunica quanto segue in base all'art.11 comma 1 del D.Lgs. 54/2009: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato [...] e successive modificazioni. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite." Tale disposizione normativa è stata sempre successivamente confermata . Si ricorda ai genitori che l''impossibilita' di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Considerato quanto sopra, si comunica che le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario degli alunni, NON devono superare le 247 ore, pena la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Per gli alunni che non avvalendosi dell'IRC, usufruiscono dell'entrata posticipata o dell'uscita anticipata, verranno detratte 33 ore dal monte ore complessivo; di conseguenza il monte ore massimo di assenze è per tali alunni di 239 ore. Non sono computate come ore di assenza, come deliberato nel Collegio docenti del 10/09/2019: partecipazione ad attività organizzata dalla scuola, partecipazione ad esami e certificazioni esterne, assenze dovute a chiusura della scuola per cause di forza maggiore. Alle deroghe a tale monte ore massimo oltre a quelle indicate dalla normativa quali le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; possono aggiungersi situazioni di disagio familiare, difficoltà socio economiche accertate. Si ricorda che tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno e il possesso delle conoscenze minime per poter affrontare l'anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa M. P. Giuliano)